

Direzione servizi postali

DETERMINA N. 14/24/DSP

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.
1/24/DSP PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.LGS. N. 261/1999 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 8 DEL "REGOLAMENTO IN
MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI
SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELLA DELIBERA N. 129/15/CONS) E
DELL'ART. 21, COMMA 7-BIS DEL D.LGS. N. 261/1999
NEI CONFRONTI DELLA SALESTEAM S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTO il regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 413/14/CONS, del 29 luglio 2014 recante "*Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi*";



VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 437/22/CONS, del 20 dicembre 2022, recante “*Modifiche al regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 451/21/CONS*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*);

VISTA la delibera n. 205/23/CONS, del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di cui all’allegato A alla delibera n. 383/17/CONS*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 1/24/DSP, del 19 gennaio 2024, notificato in pari data, con il quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla Salesteam S.r.l., titolare del sito web “*Spediamo.it*”, la presunta violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l’art. 8 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (All. A della delibera n. 129/15/CONS), per aver svolto attività postale in mancanza del prescritto titolo abilitativo, nonché dell’art. 21, comma 7-bis, del d.lgs. n. 261/1999, per non aver risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;

VISTA la mail del 16 febbraio 2024 con cui la Salesteam S.r.l. ha trasmesso la memoria difensiva ed ha richiesto di essere sentita in audizione (Prot. n. 0050136);

VISTO il verbale dell’audizione dell’8 marzo 2024 presso la competente Direzione;

VISTO che la Salesteam S.r.l., con riferimento alla suindicata contestazione, ha trasmesso in data 21 marzo 2024 (Prot. n. 0082889) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 19 marzo 2024, in favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00);

PRESO ATTO che la Salesteam S.r.l. ha inteso avvalersi della facoltà di obblare, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

VISTI gli atti del procedimento;



DETERMINA

l'archiviazione, per intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 1/24/DSP, del 19 gennaio 2024, notificata in pari data, nei confronti della Salesteam S.r.l., titolare del sito web "Spediamo.it", con sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 45 – 20139, per la presunta violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 8 del "Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali" (All. A della delibera n. 129/15/CONS), per aver svolto attività postale in mancanza del prescritto titolo abilitativo, nonché dell'art. 21, comma 7-bis, del d.lgs. n. 261/1999, per non aver risposto alla richiesta di informazioni dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 10 aprile 2024

Il Direttore
Ivana Nasti